



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

PRESIDENZA

Foro Ulpiano n. 1-34133 Trieste
tel. 040/7792426 – fax 040/7792568
e-mail tribunale.trieste@giustizia.it

N. 2076	Data 14.10.2015
Indice di Classificazione	
Resp. Imm. Dati: pmitri	
Resp. Proc. Amm.vo: pmitri	
Nome file:	

Al Signor Presidente
dell'Ordine degli Avvocati di TRIESTE

Al Signor Presidente
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di TRIESTE

Al Signor Presidente
del Consiglio Notarile di TRIESTE

**Oggetto: D.L. n. 83/2015 convertito in L. 132/2015 - nota prot. n. 667/int. dd.
12 ottobre 2015 dei Giudici delle Esecuzioni Immobiliari dott. Riccardo
Merluzzi e dott. Daniele Venier.**

Si trasmette per opportuna conoscenza e per l'eventuale diffusione la nota
in oggetto indicata.

Il Presidente del Tribunale
- dott. Matteo Giovanni Trotta -

Matteo G. Trotta



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Prot. n. 667/11NT di data 12 ottobre 2015

Oggetto: d.l. n. 83/2015 convertito in l. 132/2015

Come noto, il 20.8.2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 132/2015 di conversione del decreto legge n. 83/2015.

Il d.l. 83/2015 conv. in l. 132/2015 pone delle rilevanti modifiche alla fase delle vendite immobiliari. Tra queste si segnalano, oltre alla sostanziale abrogazione della vendita con incanto, la possibilità per gli offerenti di offrire una somma pari al 75% del prezzo base d'asta (così il novellato art. 571 c.p.c.) e la possibilità per i creditori di proporre istanza di assegnazione del bene al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata (così il novellato art. 589 c.p.c.).


In sede di conversione il legislatore ha ritenuto di precisare, intervenendo sul disposto di cui all'art. 23, commi 9 e 10, d.l. 83/2015, che tali nuove disposizioni trovano applicazioni ogni qual volta il giudice o il **professionista delegato** fissino una nuova vendita.


Per le vendite che i professionisti delegati firseranno a partire dal 21 agosto 2015, indipendentemente dal tempo in cui le procedure furono introdotte e dalle deleghe ricevute, gli stessi, salvo diverse istruzioni impartite dal g.e., dovranno seguire i seguenti criteri direttivi:

1. prevedere esclusivamente vendite senza incanto;
2. indicare, nell'avviso di vendita, in modo chiaro, sia il prezzo base d'asta (eventualmente ridotto, se sono già stati compiuti esperimenti di vendita in base alla delega ricevuta) sia l'offerta minima per la partecipazione all'asta, pari al 75% del prezzo base d'asta;
3. ove siano già intervenuti uno o più esperimenti di vendita secondo la previgente disciplina, nel *primo* esperimento soggetto alla nuova indicare quale prezzo base lo stesso importo indicato nell'ultimo esperimento già svolto (la previsione dell'offerta minima svolgendo già l'effetto sostanziale di un ulteriore ribasso);
4. per gli esperimenti di vendita successivi il professionista delegato, ove non ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 591, I comma c.p.c., provvederà a fissare nuova vendita con la riduzione del prezzo base fino ad un massimo del 25% rispetto al prezzo precedente, sentiti i creditori presenti;
5. prevedere un termine di 90 giorni per il versamento del saldo prezzo.


Ferme restando le altre disposizioni contenute nelle deleghe già emesse, in relazione ai procedimenti attualmente nella fase della vendita nei termini di cui sopra si intendono modificate tutte le ordinanze di vendita ad oggi emesse dai giudici delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Trieste.

Trieste, 12 ottobre 2015

I Giudici delle Esecuzioni Immobiliari
dott. Riccardo Merluzzi +


dott. Daniele Venier


Visto,
Trieste, 12 ottobre 2015

Il Presidente della Sezione Civile
- dott. Raffaele Morvay -


Visto,
Trieste, 12 ottobre 2015

Il Presidente del Tribunale di Trieste
- dott. Matteo Giovanni Trotta -
